



Semplificazione, accelerazione e liberalizzazione: cosa dice il Decreto Rilancio

Approfondimento del contenuto dell'Art. 264

Nel D.L. 34/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128/2020 (il cosiddetto Decreto Rilancio), sono state inserite alcune norme che hanno l'obiettivo di semplificare, accelerare e liberalizzare alcuni importanti attività collegate alle necessità delle imprese o delle pubbliche amministrazioni. Ci si riferisce in modo particolare all'Art. 33 che ha come titolo "Sottoscrizione e comunicazioni di contratti finanziari e assicurativi in modo semplificato", all'Art. 207 "Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici" e infine all'Art. 264 "Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all'emergenza COVID-19".

Qui di seguito una analisi dell'ultimo articolo (art. 264); le altre disposizioni saranno commentate in successivi articoli.

Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti

L'art. 264 ha dettato delle disposizioni concernenti i procedimenti amministrativi e, più in generale, l'attività dell'amministrazione in vista della ripresa dopo le misure adottate dal precedente decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27), che aveva adottato misure conservative come la sospensione dei procedimenti amministrativi e la proroga della validità di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi in scadenza.

Autocertificazioni

Il comma 1 dell'art. 264 ha quindi disposto che dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2020 i privati che dovranno attivare procedimenti che hanno ad oggetto benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni in relazione all'emergenza Covid-19, potranno procedere presentando **dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà** (rispettivamente ex artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445). Con questa dichiarazione **si potrà sostituire ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento**, anche in deroga ai limiti previsti dagli stessi o dalla normativa di settore, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159).

Controlli e sanzioni

Con il comma 2 dell'art. 264, tuttavia, sono stati **alzati in modo permanente i regimi dei controlli e le sanzioni nel caso di dichiarazioni mendaci da parte dei privati nelle cosiddette autocertificazioni**. Sono state cioè inasprite le conseguenze della mendacità di tali dichiarazioni con l'introduzione del comma 1-bis all'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 prevedendo che - oltre alla conseguenza già prevista nel comma 1 dello stesso articolo, e cioè la decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera - la dichiarazione mendace comporti la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza. Al tempo stesso, con la modifica del comma 1 dell'art. 76 dello stesso d.P.R. sono state inasprite anche le conseguenze penali delle dichiarazioni mendaci.

Limitazioni delle amministrazioni pubbliche

Le lettere b) e c) del comma 1 dell'art. 264 del D.L. 34 hanno invece introdotto delle **limitazioni al potere dell'amministrazione di agire in autotutela per i provvedimenti adottati in relazione all'emergenza Covid-19**, sia in riferimento all'annullamento d'ufficio, che alla revoca. Nello specifico la lettera b) prevede che l'annullamento d'ufficio dei provvedimenti adottati in relazione all'emergenza Covid-19 possa essere disposto entro il termine di tre mesi (in deroga al regime ordinario dell'art. 21 nonies, comma, 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, che prevede un termine massimo di diciotto mesi dal momento dell'adozione del provvedimento).

La lettera c) limita anche l'adozione di provvedimenti di autotutela nel caso di SCIA. In particolare, la norma prevede che qualora un'attività relativa all'emergenza Covid 19 sia iniziata sulla base di una SCIA (ex art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241), una volta che sia scaduto il termine di sessanta giorni per agire in via inibitoria (ai sensi del comma 3 dello stesso art. 19), l'amministrazione può agire con i poteri di annullamento di ufficio ex comma 4 dello stesso art. 19 solo entro tre mesi. L'esercizio successivo da parte dell'amministrazione del potere di autotutela si palesa evidentemente illegittimo.

Le possibilità di revoca

La lettera d) del comma 1 dell'art. 264 limita per gli stessi provvedimenti relativi adottati in relazione all'emergenza Covid-19, la possibilità di revoca prevista dall'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla sola ipotesi di "eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute", mentre la revoca è normalmente prevista per "sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario". Non solo, quindi, la revoca è limitata esclusivamente all'ipotesi di sopravvenute ragioni di interesse pubblico, ma si deve anche trattare di ragioni "eccezionali".

Interventi per far fronte all'emergenza (anche edili)

Con la lettera f) del comma 1 dell'art. 264 è stata **svolta una sorta di "liberalizzazione" degli interventi, anche edili, necessari ad assicurare l'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria Covid-19**. Questi ultimi sono comunque ammessi, salvo il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Gli interventi, consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la fine dello stato di emergenza, se non rientrano nell'attività di edilizia libera (ex art. 6 d.P.R. n. 380/2001) sono realizzati previa comunicazione di avvio dei lavori all'amministrazione comunale, corredata da atto di notorietà del soggetto interessato che attesta che si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare fronte all'emergenza sanitaria Covid-19. L'eventuale mantenimento in essere delle opere realizzate anche dopo la fine del periodo emergenziale, è subordinato alla conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente.

Il suddetto mantenimento deve essere specificamente richiesto all'amministrazione, entro il 31 dicembre 2020, e approvato, previo accertamento della conformità, mediante provvedimento espresso da adottare entro sessanta giorni dalla domanda, con esonero dal contributo di costruzione eventualmente previsto.

Per l'acquisizione delle eventuali necessarie autorizzazioni e atti di assenso viene indetta una conferenza di servizi semplificata (ex artt. 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241). Ove occorra l'autorizzazione paesaggistica viene rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

API Torino continuerà naturalmente a fornire altre comunicazioni non appena possibile.

PER SAPERNE DI PIU'

Tutte le informazioni sull'emergenza sono contenute nel sito di API Torino

www.supportoemergenzepmi.org

Per avere gli aggiornamenti su successivi provvedimenti e sulla situazione, è possibile consultare <http://www.governo.it/it/approfondimento/coronavirus/13968> continuamente aggiornato da Palazzo Chigi.

API È SEMPRE A DISPOSIZIONE DELLE IMPRESE ASSOCIATE

Per qualsiasi informazione e/o segnalazione potete sempre rivolgervi ai seguenti riferimenti

Segreteria Area Lavoro (sindacale@apito.it – 011 4513248)

Segreteria Area Tecnica (sertec@apito.it – 011 4513262)

Segreteria Area Economica (credifin@apito.it – 011 4513203)

Torino, 21/05/2020